



BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 176 E SS. DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA, DI RISTORAZIONE COMPLETA E DI CATERING PRESSO IL PUNTO BUVETTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE STERI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, SITO IN PIAZZA MARINA N. 61.

Codice identificativo gara (CIG) n. _____

CPV:

55330000-2 - Servizi di caffetteria

5530000-3 - Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

55520000-1 - Servizi di catering



Sommario

SOMMARIO	2
PREMESSE	4
1. . PIATTAFORMA	5
1.1.LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	7
2. . DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	8
2.3. COMUNICAZIONI	8
3. . OGGETTO, DURATA E IMPORTI	8
3.1 OGGETTO	9
3.2 DURATA	9
3.3 IMPORTI	9
3.4. REVISIONE DEI PREZZI	11
4. . SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	11
5. . REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE	12
5.1 SELF CLEANING	17
5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6. . REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	18
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	18
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA	19
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	19
6.4 COMPROVA DEI REQUISITI	21
6.5.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA	21
6.5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	21
6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	22
6.6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	22
6.6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE	22
7. . AVVALIMENTO	22
8. . SUBAPPALTO	23
9. . GARANZIA PROVVISORIA	23
10. SOPRALLUOGO	25
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	25
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	26
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA A	28
15. OFFERTA TECNICA – BUSTA B	38
16. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C	42
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	43
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	43
GRIGLIA RIEPILOGATIVA DEI CRITERI TECNICI DI VALUTAZIONE CON PUNTEGGI	44
17.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	47
17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	47
17.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	47
17.5. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	48
18. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	49
18.1. VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	50
ART. 18.2. CAUSE DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA	50
19. STIPULA DEL CONTRATTO	51
20. CODICE DI COMPORTAMENTO/CODICE ETICO	52



21. ACCESSO AGLI ATTI.....	52
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	52
23. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	52

BOZZA



BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 176 E SS. DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA, DI RISTORAZIONE COMPLETA E DI CATERING PRESSO IL PUNTO BUVETTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE STERI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, SITO IN PIAZZA MARINA N. 61.

Codice identificativo gara (CIG) n. _____

CPV:

- 55330000-2 - Servizi di caffetteria
- 55300000-3 - Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
- 55520000-1 - Servizi di catering

PREMESSE

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo con delibera n. 06/01, nella seduta del 18 febbraio 2026, ha autorizzato l'Area Affari Generali e Centrale Acquisti ad espletare una gara per l'affidamento in concessione del servizio di caffetteria, di ristorazione completa e di catering presso il punto buvette del Complesso monumentale Steri dell'Università degli Studi di Palermo, sito in Piazza Marina n. 61, mediante "Procedura Aperta" ai sensi degli artt. 71 e 176 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (d'ora in poi Codice), nei tempi e nei modi di seguito indicati nel presente Bando/Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico e in conformità ai criteri ambientali minimi di cui ai seguenti decreti: DM 9.4.2025 per il servizio di caffetteria, DM 10.3.2020 per il servizio di ristorazione completa e D.M. 459/2022 per il servizio di catering, indicati analiticamente nell'art. 7 del Capitolato tecnico.

Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa (OEPV) di cui all'art. 108, commi 1 e 2 lett. a) dell'art. 185 del Codice, in relazione ai criteri e punteggi come successivamente specificati.

La procedura è stata indetta giusta Decreto Dirigenziale di indizione di gara rep. n. ____ prot. n. ____ del _____.

Trattasi di una concessione di servizi e il conseguenziale affidamento è fissato per la durata di anni due eventualmente rinnovabili per pari periodo per la durata complessiva di anni quattro, ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il presente Bando/Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Università degli Studi di Palermo, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione della concessione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla concessione dei servizi indicati in oggetto.

Il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è fissato alle: ore 09:00 del 3.4.2026.

La data di svolgimento della seduta telematica di gara è fissata alle: ore 10:00 del 8.4.2026.



Il Responsabile Unico del progetto (art. 15, D.lgs. n. 36/2023, Allegato al Codice n. I.2) è l'Avv. Caterina Rera e-mail caterina.rera@unipa.it - tel. 091- 23893138.

Il Direttore dell'esecuzione (art. 114, D.lgs. 36/2023, Allegato al Codice n. II/14) è la Sig.ra Sonia Caleca e-mail sonia.caleca@unipa.it - tel. 09123893358.

Informazioni amministrative sulla procedura possono essere richieste ai seguenti punti di contatto: Università degli Studi di Palermo, Settore Logistica ed esecuzione degli appalti di servizio - e-mail caterina.rera@unipa.it - tel. 091- 23893138 - PEC: pec@cert.unipa.it

Sito internet:

<https://www.unipa.it/albo.html>

<https://unipa.ubuy.cineca.it/>

L'applicazione integrale del D.Lgs. 36/2023 dal 1° gennaio 2024 rende operativo il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici basato sull'interoperabilità tra BDNCP e piattaforme certificate di eProcurement in uso alle stazioni appaltanti.

La procedura verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell'art. 183, comma 6, e degli artt. 19 e ss. del Codice. Le offerte, pertanto, dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione concedente esclusivamente per mezzo della Piattaforma accessibile all'indirizzo web: <https://unipa.ubuy.cineca.it/>

Il presente Bando/Disciplinare di gara, gli atti, la documentazione di gara e la relativa modulistica sono disponibili agli indirizzi sopra indicati.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Bando/Disciplinare di gara e a quanto previsto nelle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione "Istruzioni e Manuali", reperibili all'indirizzo <https://unipa.ubuy.cineca.it/> o direttamente al seguente link: https://unipa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione concedente valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale

funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione concedente <https://www.unipa.it/albo.html>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione concedente rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione concedente procede alla riedizione della procedura.

La Stazione concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione "Istruzioni e Manuali", reperibili all'indirizzo <https://unipa.ubuy.cineca.it/> o direttamente al seguente link: https://unipa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Per potere accedere all'applicativo ciascuno utente potrà autenticarsi anche tramite username e password;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del Decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato

- membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o tramite username e password. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando/Disciplinare di gara;
- b) Capitolato tecnico con relativi allegati:
 - Piano Economico Finanziario;
 - listino prezzi per utenti interni;
 - listino prezzi utenti esterni;
 - planimetria degli spazi adibiti a buvette;
- c) schema di contratto;
- d) schema di domanda di partecipazione operatore italiano;
- e) schema di domanda di partecipazione operatore straniero;
- f) documento di gara unico europeo;
- g) patto di integrità;
- h) modulo conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) schema di offerta tecnica;
- j) schema di offerta economica;



- k) modulo per monitoraggio rapporti tra Università e soggetti esterni;
- l) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 85 D.lgs. 189/20211;
- m) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 89 D.lgs. 189/20211.

La documentazione di gara indicata in premessa e il presente Bando/Disciplinare di gara unitamente a tutti gli atti di gara e relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo <http://www.unipa.it/albo.html>, nonché sulla piattaforma telematica <https://unipa.ubuy.cineca.it/>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro dieci giorni antecedenti** il termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti per mezzo della funzionalità "Invia nuova comunicazione", relativa alla procedura di interesse, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno sei giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Solo in caso di mancato funzionamento della piattaforma, la segnalazione potrà essere inviata al seguente indirizzo pec@cert.unipa.it.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD, sezione "Comunicazioni", per mezzo della funzionalità "Invia nuova comunicazione", e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, DURATA E IMPORTI



3.1 OGGETTO

La concessione viene posta a gara come unico lotto, in considerazione dell'omogeneità del servizio e della necessità di garantirne la gestione unitaria.

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e, quindi, per nessuna ragione può essere sospeso, interrotto o ritardato.

Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:

- ✓ caffetteria
- ✓ ristorazione completa
- ✓ catering

Le suddette prestazioni possono essere anche denominate d'ora in poi "Servizio".

N.	DESCRIZIONE DEI SERVIZI	CPV	P-PRINCIPALE S- SECONDARIO	CODICE ATECO	IMPORTI IVA ESCLUSA
1	Servizi di caffetteria	55330000-2	P	56.30.01	€ 876.000,00
2	Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti	55330000-3	P	56.11.1	€ 1.314.000,00
3	Servizi di catering	55520000-1	S	56.22	€ 0,00
A) importo a base di gara					€ 2.190.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 0,00
A)+ B) Importo complessivo					€ 2.190.000,00

3.2 DURATA

La concessione avrà la durata di 2 anni, con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio al Concessionario con opzione di rinnovo di 2 ulteriori anni, alle stesse condizioni previste dal Capitolato tecnico nonché dall'offerta presentata in sede di gara.

Prima della scadenza, il contratto potrà essere prorogato, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ateneo, per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario, comunque, per un periodo massimo di sei mesi.

Resta inteso, che è facoltà dell'Università non disporre alcuna proroga al contratto. L'affidatario non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui l'Università decida di non disporre la predetta proroga tecnica.

3.3 IMPORTI

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, è costituito dal fatturato totale del Concessionario, al netto dell'IVA, derivante dai ricavi generati per i servizi di caffetteria e di ristorazione completa per tutta la durata del contratto. Tale valore è stimato in € 2.190.000,00, IVA esclusa, non tenendo conto del fatturato del servizio di catering, come risulta dal Piano Economico Finanziario.

Il **valore presunto complessivo della concessione**, ai fini degli artt. 14 e 179 del D.Lgs. 36/2023, è pari ad **€ 2.463.750,00 oltre IVA**, determinato quale corrispettivo dei servizi oggetto di concessione, tenuto conto delle opzioni contrattuali di cui al precedente articolo e della proroga tecnica ex art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

Detto valore esprime la sommatoria:

- a) dell'importo stimato della presente concessione per il periodo di durata contrattuale (2 anni), pari a € 1.095.000,00 oltre IVA;
- b) del valore stimato dell'opzione di rinnovo di 2 anni, pari a € 1.095.000,00 oltre IVA;
- c) del valore stimato della proroga tecnica semestrale, pari a € 273.750,00 oltre IVA.



Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. risultano pari a euro zero, perché non sono stati rilevati rischi da interferenza; non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.

A seguire, si riporta il prospetto economico finanziario di stima del presente affidamento in concessione, allegato al Capitolato tecnico.

PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO

Conto economico	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	totale
Fatturato annuo	547.500,00 €	547.500,00 €	547.500,00 €	547.500,00 €	2.190.000,00 €
A Valore della produzione	547.500,00 €	547.500,00 €	547.500,00 €	547.500,00 €	2.190.000,00 €
Acquisti materie prime (30% di A)	164.250,00 €	164.250,00 €	164.250,00 €	164.250,00 €	657.000,00 €
Canone di concessione onnicomprensivo	17.191,30 €	17.191,30 €	17.191,30 €	17.191,30 €	68.765,20 €
Oneri per manutenzione ordinaria attrezzature	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €
Investimenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	40.000,00 €
Costi personale	118.352,64 €	118.352,64 €	118.352,64 €	118.352,64 €	473.410,56 €
B Costi della produzione	312.793,94 €	312.793,94 €	312.793,94 €	312.793,94 €	1.251.175,76 €
Risultato operativo di A-B	234.706,06 €	234.706,06 €	234.706,06 €	234.706,06 €	938.824,24 €

IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI 2	1.095.000,00 €
IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI 2+2	2.190.000,00 €
IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE PER LA PROROGA TECNICA SEMESTRALE	273.750,00 €
IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI 4+ PROROGA TECNICA DI 6 MESI	2.463.750,00 €

L'importo complessivo del **canone annuo fisso** da corrispondere a codesta Amministrazione ammonta a € 17.191,30 così determinato:

- importo mensile di € 1.432,61, IVA esclusa. A tale importo si perviene mediante il calcolo fondato sull'osservazione degli attuali valori di mercato O.M.I., comprensivo del rimborso forfettario per servizi



comuni forniti dall'Ateneo, nonché del rimborso forfettario per concessione degli spazi esterni.

Al fine di agevolare l'avviamento dell'attività il canone offerto non è dovuto per il primo mese di concessione. Anche la royalty annua (ovvero la quota dei ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto che il Concessionario cede all'Università come corrispettivo della concessione di utilizzo commerciale dei locali) non è dovuto relativamente al primo mese di concessione salvo quanto previsto dall'art. 24 del capitolato tecnico. L'importo dovuto sarà determinato in una quota percentuale pari al 10% oltre IVA, su base annua, sulla quota di fatturato eccedente il canone versato.

Il canone per la durata del contratto comprensivo dell'eventuale rinnovo biennale è di € 68.765,20, oltre IVA, soggetto al rialzo d'asta fino al limite del 5%.

L'importo per i singoli prodotti di cui al Listino prezzi ex art. 7.3 del Capitolato tecnico è soggetto al ribasso d'asta non inferiore al 25%.

Detto importo ribassato in sede di offerta sarà applicato ai prezzi praticati in fase di esercizio della caffetteria e del punto di ristoro.

Il costo annuo del lavoro, individuato ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, è stato stimato dall'Università nella misura di € 118.352,64 €, secondo quanto riportato nella precedente tabella.

Ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, fermo restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto è giustificabile in ragione di una più efficiente organizzazione aziendale. È consentito, dunque, all'operatore indicare nella propria offerta economica un costo della manodopera, ai sensi dell'art. 108 co. 9 del Codice, diverso (maggiore o minore) rispetto a quello stimato dalla Stazione concedente. In tal caso, l'operatore potrà essere chiamato a produrre una relazione che giustifichi i suoi maggiori o minori costi della manodopera rispetto a quelli enucleati negli atti di gara dalla Stazione concedente, con la precisazione che detti giustificativi, nel caso di costo inferiore, devono fondarsi su una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi e non basarsi sulla deroga ai trattamenti salariali minimi.

Il CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nella concessione, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato 1.01, è individuato dall'Amministrazione nel seguente: CCNL Turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi, con il codice CNEL H05W.

Gli operatori economici possono individuare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione concedente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023). Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nell'istanza di partecipazione.

3.4. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verificassero particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai sensi dei commi 3 e 4 del menzionato articolo 60, ai fini della determinazione della variazione, dovranno essere utilizzati gli indici ISTAT dei prezzi al consumo (Indice Generale FOI senza tabacchi) pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici (art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2013):



1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
3. i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
4. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
5. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
6. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;
7. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
8. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Non è ammessa la presentazione di offerta da parte di operatori per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, come di seguito elencati.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 94 "Cause di esclusione automatica", comma 1, del Codice, è causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi



avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi del comma 2, è altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 94, l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

1. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
2. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
3. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
4. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
5. dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
6. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
7. del direttore tecnico o del socio unico;



8. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima (comma 4).

Ai sensi del comma 5, sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

Ai sensi del comma 6, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché



l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima (comma 7).

Ai sensi dell'art. 95 "Cause di esclusione non automatica, comma 1, del Codice, la Stazione concedente esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

1. sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
2. che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
3. sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
4. sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
5. che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla Stazione concedente con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione concedente procedente di porre in essere la valutazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà pertanto presentare apposita Relazione da allegare all'istanza di partecipazione, corredata da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione della Stazione concedente.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del Codice, la Stazione concedente esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.



Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica, ai sensi dell'art. 95 comma 3, quando:

- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- la condanna è stata revocata.

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nel presente Bando/Disciplinare di gara. La Stazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **fascicolo virtuale dell'operatore economico** (di seguito FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo Istanza di partecipazione, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (di cui l'art. 2639 del c.c.), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

Per ogni altro riferimento alla verifica del possesso dei requisiti, si fa rinvio all'art. 99 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

In particolare, il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)**, come sancito dalla Delibera ANAC n. 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici. La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.

In base a quanto stabilito con Delibera n. 582/2023 sono presenti due versioni dell'applicazione: la versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici(PCP).

Novità importanti nella versione 2:

- a) è stato dismesso l'uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti,
- b) l'accesso da parte della Stazione concedente può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la PCP
- c) L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3

Per tutte le novità dell'utilizzo del FVOE è possibile consultare il sito ufficiale <https://fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

5.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici dovranno possedere, a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "*white list*") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto



legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 65, comma 2, lettera d) D.Lgs. 36/2023, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 ex art. 65, comma 2, lettera c) D.Lgs. 36/2023, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art. 65, comma 2, lettere e, f) D.Lgs. 36/2023 non ancora costituiti tale dichiarazione di iscrizione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio.

c) Nell'ipotesi di operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

d) Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex art. 8 della legge n. 381/1991 l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali.

e) Nell'ipotesi in cui concorrano soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328", per i quali non sussiste obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A., l'iscrizione ad altri Albi o Registri legalmente riconosciuti a livello nazionale e/o regionale ed i relativi Atti Costitutivi e Statutari.

f) Essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA

Fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato della concessione, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura pari ad € 547.500,00.

Tale requisito è previsto, nel rispetto dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in quanto:

- a) proporzionato al valore dell'affidamento oggetto della presente procedura di gara;
- b) consente in via propedeutica un apprezzamento circa l'affidabilità del concorrente;
- c) può essere oggetto di avvalimento ex art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di:

- *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art 65, comma 2, lettera e) D.Lgs. 36/2023];
- *consorzi ordinari di concorrenti* [art 65, comma 2, lettera f) D.Lgs. 36/2023.];
- *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art 65, comma 2, lettera g) D.Lgs. 36/2023];
- *gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art 65, comma 2, lettera h) D.Lgs. 36/2023]; *detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.*

Nel caso di *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro* e *consorzi tra imprese artigiane* [art.65, comma 2, lettera c) D.Lgs. 36/2023], i requisiti devono essere posseduti dal consorzio.

Nel caso di *consorzi stabili* [art. 65, comma 2, lettera d), D.Lgs. 36/2023], i consorzi, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Servizio analogo richiesto:

- aver gestito negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara almeno un servizio di caffetteria e di ristorazione completa autorizzato ai sensi di legge;
- avere gestito negli ultimi tre anni (2023-2024-2025) servizi di catering e banqueting.

I predetti servizi dovranno essere documentati anche con corredo fotografico.

È richiesta a tal fine l'indicazione del singolo servizio, importo, date del relativo contratto e destinatario, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e numero di unità di personale impiegato;



- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e numero di unità di personale impiegato;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e numero di unità di personale impiegato;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e numero di unità di personale impiegato.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara *imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti*, ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, comma 2, lettera e) ed f), e 68 del D.Lgs. 36/2023, questi potranno cumulare il requisito, posseduto singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati.

Nel caso di *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art.65, comma 2, lettera c) D.Lgs. 36/2023], il requisito deve essere posseduto dal consorzio.

Nel caso di *consorzi stabili*, [art. 65, comma 2, lettera d), D.Lgs. 36/2023], i consorzi, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

b) Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9001:2015** idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizio bar e piccola ristorazione. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (all. II.8 al D.Lgs. 36/2023).

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la Stazione concedente accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art 65, comma 2, lettera e) D.Lgs. 36/2023];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art 65, comma 2, lettera f) D.Lgs. 36/2023.];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art 65, comma 2, lettera g) D.Lgs. 36/2023];
- d) *gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art 65, comma 2, lettera h) D.Lgs. 36/2023]; ciascun soggetto partecipante all'affidamento deve possedere il citato requisito.

c) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizio bar e piccola ristorazione. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (all. II.8 al D.Lgs. 36/2023).

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 2 del Codice la Stazione concedente accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Nel caso di:

- e) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art 65, comma 2, lettera e) D.Lgs. 36/2023];
- f) *consorzi ordinari di concorrenti* [art 65, comma 2, lettera f) D.Lgs. 36/2023.];
- g) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art 65, comma 2, lettera g) D.Lgs. 36/2023];
- h) *gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art 65, comma 2, lettera h) D.Lgs. 36/2023]; ciascun soggetto partecipante all'affidamento deve possedere il citato requisito.

d) Possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza alimentare alla norma UNI EN ISO 22000:2005. Il requisito deve essere documentato nei modi

prescritti dalle norme vigenti (all. II.8 al D.Lgs. 36/2023).

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 2 del Codice la Stazione concedente accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Nel caso di:

- i) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art 65, comma 2, lettera e) D.Lgs. 36/2023];
- j) *consorzi ordinari di concorrenti* [art 65, comma 2, lettera f) D.Lgs. 36/2023.];
- k) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art 65, comma 2, lettera g) D.Lgs. 36/2023];
- l) *gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art 65, comma 2, lettera h) D.Lgs. 36/2023]; ciascun soggetto partecipante all'affidamento deve possedere il citato requisito.

Avvertenza: con riferimento alle certificazioni di qualità di cui ai punti b) e c), si rappresenta che l'avvalimento è da ammettersi purché l'ausiliaria metta a disposizione della ausiliata *“tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione”* (Cons. Stato, Sez. V n. 2953 del 17.05.2018), occorrendo, dunque, che *“per la validità dell'avvalimento (...) siano indicati i mezzi, il personale, il know-how, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione all'oggetto dell'appalto e ai requisiti per esso richiesti dalla stazione appaltante (si cfr., Cons. Stato, III, 3 maggio 2017, n. 2022; V, 4 novembre 2016, n. 4630; Cons. Stato, V, 16 maggio 2017, n. 2316; 12 maggio 2017, n. 2226; 23 febbraio 2017, n. 852; 6 giugno 2016, n. 2384; 27 gennaio 2016 n. 264)”*; in assenza del richiamato presupposto, l'avvalimento della certificazione in parola non può ammettersi, con conseguente esclusione del concorrente, non sanabile in sede di soccorso istruttorio.

6.4 COMPROVA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 99 e dell'art. 183, comma 8 del Codice, la Stazione concedente prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

La Stazione concedente ha, comunque, la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.

6.5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da:

- ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.5.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

6.5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Il requisito di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto da chi svolge la prestazione analoga sia come singolo, sia come componente del RTI.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.



6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

6.6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

6.6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile, e quindi causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione



dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 4 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs 36/2023 in ambito di esecuzione delle concessioni, il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'art. 119 del citato Codice, tenuto conto altresì della specificità del servizio in questione.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per ogni altro riferimento al subappalto, si fa rinvio alle prescrizioni del citato art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad **€ 49.275,00**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita anche mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto Credit Agricole IBAN IT50R0623004609000015632748 e dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione della concessione, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

La fideiussione può essere rilasciata:

- a. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite



nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione della concessione oggetto di appalto e del soggetto garantito (Stazione concedente);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione concedente.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- ✓ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- ✓ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).



Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

10. SOPRALLUOGO

Al fine dell'elaborazione della proposta progettuale, è richiesto al concorrente un **sopralluogo obbligatorio** presso i locali siti in Piazza Marina n. 61, che saranno utilizzati per il servizio oggetto della presente procedura.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti dovranno contattare e fissare preventivamente la data del sopralluogo, facendo richiesta mediante la piattaforma telematica U-BUY per mezzo della funzionalità "Invia nuova comunicazione", previa registrazione alla Piattaforma stessa. La comunicazione verrà riscontrata con l'indicazione delle date del sopralluogo ai diversi partecipanti, da effettuarsi nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. A tal fine, nella richiesta dovrà indicarsi nome e cognome e dati anagrafici, recapiti telefonici delle persone incaricate ad effettuarlo e l'indirizzo PEC cui indirizzare la convocazione. Alla richiesta dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità della persona incaricata del sopralluogo e apposita delega qualora l'incaricato sia persona diversa dal rappresentante legale della ditta concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Non si effettueranno sopralluoghi oltre il termine di cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Una volta effettuato il sopralluogo della ditta interessata verrà rilasciata relativa attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo, che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettueranno il pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 165,00, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile n. 85.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta.



Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione concedente può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Bando/Disciplinare di gara. Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma entro il termine di presentazione delle offerte alle **ore 09:00 del giorno 3.4.2026** presso il seguente indirizzo: <https://unipa.ubuy.cineca.it/>, a pena di irricevibilità. Per l'individuazione di data e ora di arrivo fa fede l'orario registrato dalla predetta piattaforma.

I plichi telematici devono contenere al loro interno tutti i documenti richiesti dal presente Bando/Disciplinare di gara.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il mancato invio del plico telematico a mezzo piattaforma telematica nei termini e secondo le modalità indicate comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. Per partecipare alla gara, pertanto, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso la "Piattaforma UBUY", in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., "Codice dell'amministrazione digitale";

- non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione;
- non sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
- quando in un'offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- è in ogni caso facoltà della Stazione concedente non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione;
- non sono ammesse offerte in variante;
- non hanno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate;
- l'offerta è valida per 180 giorni dalla data ultima per la ricezione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla Stazione concedente;
- in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto alle premesse.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:



A) Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B) Busta B – OFFERTA TECNICA

C) Busta C – OFFERTA ECONOMICA.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.) e sottoscritta con firma digitale.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata, firmata digitalmente e non contenuta in archivi digitali firmati digitalmente.

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza indicato nel presente Bando/Disciplinare di gara.

Si precisa inoltre che:

- **L'offerta è vincolante per il concorrente;**
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

In caso di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;



- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini dell'eventuale esercizio del definito soccorso istruttorio la Stazione concedente assegna al concorrente un termine di dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine detto, la Stazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Stazione concedente.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA A

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Indice completo della Busta A	Amministrativa
Domanda di partecipazione (All.1)	Amministrativa
Domanda di partecipazione operatori esteri (All. 1 bis)	Amministrativa
Eventuale Procura	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa



DGUE (All. 2)	Amministrativa
Eventuale Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
Eventuale Dichiarazione di avvalimento più contratto di avvalimento	Amministrativa
Eventuale DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Eventuale Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
Patto d'integrità (All. 3)	Amministrativa
Attestazione di sopralluogo	Amministrativa
Schema di contratto (All.4)	Amministrativa
Monitoraggio rapporti tra Università e soggetti esterni (All. 5)	Amministrativa
Modulo conto corrente (All.6)	Amministrativa
Dichi.sost. certif. art.89 d.lgs 159.2011 (All. 7)	Amministrativa
Dichi.sost. certif. art.85 d.lgs 159.2011 (All. 8)	Amministrativa

- **Indice completo del contenuto della busta A**

Il documento dovrà essere inviato in formato 'pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Indice_completo_contenuto_busta A> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **Domanda di Partecipazione operatore italiano (Allegato 1)**

La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara (unitamente alla richiesta dichiarazione sostitutiva, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) è redatta utilizzando esclusivamente l'allegato modello (Allegato 1), secondo le prescrizioni ivi contenute.

Nel caso di operatore straniero la domanda di partecipazione è redatta utilizzando esclusivamente l'allegato modello (Allegato 1.bis), secondo le prescrizioni ivi contenute.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e in conformità a quanto disposto dal Codice dei Contratti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.¹

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

¹ **N.B.** Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.



- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato dall'Università degli Studi di Palermo, accessibile al link: https://www.unipa.it/servizi/prevenzionedellacorruzione/.content/documenti/statuto_e_codi ci_di_ateneo/Codice-Etico-dellUniversit-degli-Studi-di-Palermo-DR-4115_del_22-09-2022.pdf e del codice di comportamento dell'Università degli Studi di Palermo accessibile al seguente link: https://www.unipa.it/operazionetrasparenza/.content/documenti/disposizioni_generali/atti_g enerali/D.R.-6244-del-4-giugno-2025---codice-di-comportamento-unipa-2025.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui all'Allegato 3 del presente Bando/Disciplinare di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 23 del presente Bando/Disciplinare di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

Per i concorrenti che partecipano in forma associata la domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.



La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.²

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Domanda_di_Partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- Domanda di partecipazione operatore estero (Allegato 1 bis)

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Domanda_di_Partecipazione operatore estero> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- Imposta di bollo

L'Impresa comproverà l'assolvimento dell'imposta di bollo, di € 16,00, mediante produzione di copia digitale del documento, firmato digitalmente, attestante l'avvenuto pagamento.

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Imposta_di_bollo_domanda di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.

(ULTERIORE DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRODOTTA DAI CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

² **N.B.** Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.



1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

○ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

○ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete.
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Documentazione_per_partecipazione_in_forma_associata> ed essere sottoscritto con firma digitale.



- **DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)**, compilato utilizzando l'allegato modello (Allegato 2)

L'operatore economico deve compilare il DGUE elettronico fornito dalla Stazione concedente, disponibile sulla piattaforma tra i documenti di gara.

Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito *form* presente nella scheda di gara.

Dalla piattaforma telematica è possibile scaricare il file DGUE *Request* predisposto dalla Stazione concedente, nonché consultarlo in M-DGUE.

L'operatore economico dovrà caricare, all'interno della documentazione amministrativa, il file DGUE *Response* firmato digitalmente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;



- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento anche dall'ausiliaria.

Il documento dovrà essere inviato ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **Dichiarazione Integrativa per gli Operatori Economici ammessi al Concordato Preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Dichiarazioni_relazione_concordatopreventivo> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **Contributo ANAC**

Vedi indicazioni di cui al punto 11.

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Contributo_ANAC> ed essere sottoscritto con firma digitale.

La verifica avviene tramite FVOE. Tuttavia, a titolo collaborativo, si chiede all'operatore economico di inserire anche nell'apposito spazio "Contributo ANAC" della piattaforma telematica, ove possibile, la documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo.

- **Patto di integrità (Allegato 3)**

Il predetto documento, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti in caso di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio, deve essere redatto secondo lo schema tipo allegato al disciplinare. Il Patto di integrità deve essere prodotto, a pena di esclusione, anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria.

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Patto_di_Integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **Schema di contratto (Allegato 4)**

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Schema di contratto> ed essere sottoscritto con firma digitale.



- **Monitoraggio rapporti tra Università e soggetti esterni - Enti/Società (L. 190/2012 art. 1 c. 9 lett. e) (Allegato 5)**

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Monitoraggio> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **Indicazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 6)**

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Concorrente_Conto_Corrente _Dedicato_> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **Garanzia provvisoria.**

Vedi indicazioni di cui al punto 9.

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia_Provvistoria> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **Attestazione di avvenuto sopralluogo**

Fermo restando le indicazioni di cui al superiore punto 10, occorre allegare attestazione di avvenuto sopralluogo controfirmata dall'incaricato.

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Attestazione avvenuto sopralluogo > ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 89 D.lgs 159.2011 (All. 7)**

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato < Dichi.sost. certif. art.89 d.lgs 159.2011> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 85 D.lgs 159.2011 (All. 8)**

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato < Dichi.sost. certif. art.85 d.lgs 159.2011> ed essere sottoscritto con firma digitale.

(DOCUMENTAZIONE EVENTUALE)

- **Avvalimento**

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. A pena di esclusione, il concorrente deve dichiarare che, ai fini della partecipazione alla gara, intende avvalersi dei requisiti di natura economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa di cui al presente disciplinare, indicando anche l'impresa ausiliaria.

A tal fine deve allegare, per ciascuna impresa ausiliaria, alla domanda di partecipazione:



- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento, anche misto;

In merito al punto 2) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:

- a) dichiara di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti di natura economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa oggetto di avalimento;
- b) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiara di non partecipare alla gara in proprio o in ogni altra forma costituita.

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazione_Impresa_Ausiliaria> ed essere sottoscritto con firma digitale

- contratto di avalimento

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Contratto_di_avalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale

- **Procura**

Nel caso di documentazione sottoscritta da un Procuratore, occorre allegare copia conforme all'originale della Procura.

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Procura> ed essere sottoscritto con firma digitale.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, se non si evince dalla visura camerale.

Alle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve essere allegata copia digitale di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, le dichiarazioni ed i documenti di gara possono essere oggetto di richieste di regolarizzazione, chiarimenti o integrazioni da parte della Stazione concedente che assegna al concorrente un termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.



La Stazione concedente può richiedere, tramite piattaforma, ad ogni operatore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna. Gli operatori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno informati a mezzo piattaforma.

L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla Stazione concedente), alla richiesta di integrazione, allegando l'eventuale documento richiesto.

I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 presentano, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, la documentazione richiesta per la qualificazione, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- I. comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- II. comporta l'esclusione dalla gara, la decadenza dall'eventuale aggiudicazione della concessione e la segnalazione del fatto all'ANAC per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- III. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d'appalto, mediante l'iscrizione del fatto nel Casellario informatico tenuto presso l'ANAC.

15. OFFERTA TECNICA – BUSTA B

La busta telematica “B” relativa all'Offerta tecnica dovrà contenere i seguenti documenti:

a) **Relazione tecnica**, redatta in lingua italiana, firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, utilizzando il “Modulo di Offerta Tecnica” appositamente predisposto dalla Stazione concedente, di **massimo pag. 25** esclusi indice e pagina di intestazione/copertina, carattere Times New Roman 12. Non è conteggiato nei 25 fogli della relazione l'indice riepilogativo.

La Relazione tecnica dovrà esporre, in modo completo e dettagliato, gli aspetti oggetto di valutazione tecnica, secondo lo schema che segue:

Organizzazione e gestione dei servizi
L'operatore economico nella relazione tecnica dovrà indicare il termine di avvio dei servizi ai sensi di quanto contenuto nell'art. 22 del Capitolo tecnico ed illustrare come intende gestire i servizi nel punto buvette. Saranno valutate discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice l'adeguatezza e l'efficacia delle modalità organizzative e operative e delle procedure proposte per la gestione dei servizi, mentre saranno attribuiti dei punteggi per la tempistica di avvio dei servizi in coerenza con quanto richiesto nel Capitolato tecnico e quanto proposto nel progetto di allestimento dei locali. L'operatore economico fornirà informazioni riguardo ai servizi oggetto della concessione: ○ il modello della struttura organizzativa; ○ tipologia attrezzature utilizzate; ○ il modello della struttura operativa (numero di unità/funzioni previste, qualifica delle risorse umane, identificazione delle responsabilità, esperienza lavorativa nel settore e relativa durata, monte ore previsto, ecc.); ○ le logiche e modalità di controllo e coordinamento (verticale e orizzontale) tra le funzioni/figure professionali impiegate nel servizio; ○ la pianificazione del personale, con riguardo agli orari di presenza, alle logiche e alle modalità con cui si intendono ottimizzare le risorse; ○ i corsi di formazione del personale prefissati;

- la programmazione e le modalità operative per l'approvvigionamento degli alimenti e delle bevande;
- le procedure e le modalità operative per la preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande;
- le procedure e le modalità operative volte ad una gestione efficace del servizio ai tavoli, in piedi e take away relativamente al regolare deflusso dell'utenza alle casse e al banco, a soluzioni organizzative volte a rispondere: ai picchi di lavoro momentanei ed imprevedibili, al packaging, al materiale monouso fornito e alle modalità di prenotazione dei pasti.

L'offerente dovrà descrivere l'organizzazione del servizio specificando le varie fasi: consegna dei prodotti alimentari della caffetteria e del ristoro, stoccaggio, preparazione con indicazione della cucina esterna di preparazione dei pasti o l'impresa di cui intende avvalersi, il confezionamento, l'etichettatura, il trasporto e la consegna nel luogo di consumazione e le tempistiche.

L'operatore economico dovrà presentare un piano dettagliato su tempi e modalità di pulizia degli ambienti, comprensivo degli interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione periodica delle superfici, degli accessori, degli arredi e delle attrezzature, indicando i prodotti detergenti utilizzati.

Il piano dovrà illustrare almeno i seguenti aspetti:

- ✓ le modalità di esecuzione degli interventi con dettaglio delle procedure operative utilizzate per garantire l'applicazione e la rigorosa osservanza delle norme igienico-sanitarie e l'applicazione del manuale HACCP;
- ✓ la programmazione e periodicità dei vari interventi, ordinari e straordinari, di pulizia degli ambienti, di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione delle superfici, degli accessori, degli arredi e delle attrezzature;
- ✓ le modalità di controllo e monitoraggio dell'efficacia delle operazioni;
- ✓ le azioni correttive da adottare;
- ✓ i prodotti impiegati per l'igiene e la pulizia in conformità alle normative vigenti;
- ✓ i soggetti coinvolti e le responsabilità.

PRODOTTI BIOLOGICI KM 0 E FILIERA CORTA

L'operatore economico nella Relazione tecnica dovrà descrivere in modo dettagliato le proposte gastronomiche che intende offrire sulla base di quanto indicato dall'art. 7.2 del Capitolato, la qualità e la provenienza degli ingredienti che utilizzerà nelle preparazioni.

Le proposte gastronomiche dovranno essere elaborate tenendo conto della:

- diversificazione o stagionalità dei menù (almeno "autunno/inverno" e "primavera/estate");
- rotazione periodica delle ricette;
- offerta di pietanze della tradizione gastronomica regionale (almeno una volta al mese);
- composizione dei menù, con bilanciamento dal punto di vista nutrizionale (elenco grammature, profilo calorico e macronutrienti);
- rispetto dei principi della dieta mediterranea;
- trasportabilità delle pietanze.

Per quanto riguarda i Menù a scelta, l'operatore economico dovrà garantire, a pena di esclusione dalla gara, almeno n. 2 proposte giornaliere di primi e secondi piatti come previsto dal citato punto 7.2 del Capitolato.

Per quanto riguarda i Menù speciali, l'operatore economico dovrà descrivere nel dettaglio l'offerta gastronomica che intende proporre.

L'operatore economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà dichiarare di garantire che tutti i menù e i piatti proposti avranno le peculiarità di cui al citato art. 7.2 del Capitolato, riguardo la stagionalità, la varietà, la modularità e la rotazione, la tradizione gastronomica regionale e la trasportabilità.

L'operatore economico dovrà inserire a Sistema, nell'apposita sezione denominata "Busta Tecnica", un documento denominato "Menù servizio ristorazione completa", da non computarsi nei 25 fogli formato A4 della Relazione tecnica, che riporti le varie tipologie di menù.

L'operatore economico dovrà presentare una dichiarazione di impegno a fornire prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta tra le seguenti categorie:

- ortaggi, frutta, legumi, cereali: indicare specie e le quantità. La quantità deve coprire l'intero fabbisogno della specie di ortaggio o frutta, deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con n. dei pasti da offrire;
- pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, uova, olio, passate e conserve di pomodoro, altri prodotti trasformati: indicare tipologie e quantità. La quantità deve coprire l'intero fabbisogno della tipologia di derrata ed essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e il n. dei pasti da offrire.

Il punteggio deve essere attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti biologici da KM 0 e filiera corta offerti ed alla relativa rappresentatività.

Vanno indicati, pertanto, l'elenco dei produttori di cui intende l'operatore economico rifornirsi per ciascuna delle categorie di prodotti biologici da KM 0 e da filiera corta.

Qualità e stile di alimentazione sano

Ulteriore proposta giornaliera per i menù speciali (vegetariano, vegano e "gluten free")

L'operatore economico nella Relazione tecnica dovrà garantire la disponibilità oltre la presenza di menù di frutta di stagione un'ulteriore proposta giornaliera per i Menù speciali di cui all'art. 7.2 del Capitolato (vegetariano, vegano e "gluten free").

Per "ulteriore proposta giornaliera per i menù speciali" si intende la proposta di un ulteriore piatto unico per ognuno dei menù speciali previsti (vegetariano, vegano e "gluten free").

Allestimento dei locali - Organizzazione e gestione dei servizi

Progetto grafico e gestionale

L'operatore economico dovrà inserire a Sistema, nell'apposita sezione denominata "Busta Tecnica", gli "elaborati grafici", da non computarsi nei 25 fogli formato A4 della Relazione tecnica, contenenti il layout di progetto tecnico-grafico in scala minima di 1:50, con eventuali dettagli in scala maggiore, che dovrà essere elaborato tenendo conto del posizionamento degli arredi e delle attrezzature negli spazi interni ed esterni che s'intendano da inserire.

L'operatore economico nella Relazione tecnica dovrà fornire una descrizione del progetto tecnico-grafico proposto con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- funzionalità globale dell'allestimento proposto, in relazione alle attività previste e alla razionale utilizzazione dei locali e degli spazi esterni concessi;
- comfort e fruibilità delle aree proposte per l'accoglienza degli utenti, avendo cura di dimensionare opportunamente gli spazi sulla base dei parametri di legge;
- dettaglio descrittivo dei criteri e delle soluzioni tecniche e impiantistiche proposte, anche in applicazione delle norme di sicurezza, nel caso vengano proposte modifiche agli impianti di illuminazione e di condizionamento attualmente esistenti;
- caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità dei singoli elementi di arredo proposti per l'allestimento delle varie aree (di deposito delle materie prime, deperibili e non - di preparazione - di confezionamento - di deposito provvisorio alimenti una volta pronti - di distribuzione, ecc.);
- caratteristiche tecniche delle attrezzature e dei macchinari proposti per l'allestimento dei locali.

Sarà valutata discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice la coerenza e l'adeguatezza della proposta progettuale, le logiche di gestione ed organizzazione e la valenza funzionale del progetto proposto in riferimento alle attività da svolgersi nei locali oggetto di concessione, nonché il livello di dettaglio, di chiarezza ed esaustività delle informazioni richieste.



L'operatore economico nella Relazione tecnica dovrà fornire una descrizione del progetto tecnico-grafico proposto con particolare riferimento ai tempi di realizzazione dei lavori e dell'allestimento.

RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI E DELLA LOGISTICA

L'operatore economico dovrà indicare:

- le misure per la riduzione dei consumi energetici in funzione delle apparecchiature impiegate se appartenenti alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato;
- le misure della riduzione degli impatti ambientali in ordine a.
- utilizzo o impegno ad utilizzare stoviglie riutilizzabili (bicchieri in vetro o plastica dura non colorati, stoviglie, in ceramica o porcellana bianca e posate in acciaio inossidabile). I contenitori usati per la conservazione degli alimenti a temperatura ambiente o in refrigerazione devono essere riutilizzabili; i contenitori isotermici per il trasporto devono essere completamente riciclabili; i sacchetti per il congelamento o la surgelazione devono essere in polietilene a bassa densità (PE-LD) o in materiale compostabile e biodegradabile conforme alla norma UNI EN 13432;
- utilizzo di imballaggi "a rendere" o costituiti da materiali riciclabili, riutilizzabili, biodegradabili e compostabili o a ridotto volume;
- modalità di gestione dei rifiuti e loro smaltimento.

L'operatore economico, nella Relazione tecnica riguardo veicolazione dei pasti, deve dichiarare di impegnarsi all'utilizzo di mezzi di trasporto a minori emissioni e a minori consumi energetici, quali i veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL). Dovrà, pertanto, presentare una dichiarazione con la quale si attestino gli impegni assunti.

Si devono elencare i veicoli che verranno utilizzati, riportando costruttore, designazione commerciale e modello, categoria, classe, motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido), il tipo di alimentazione, la classe di omologazione ambientale; la targa dei mezzi di trasporto, se già disponibile e descrivere le misure di gestione ambientale della logistica adottate.

ORGANIZZAZIONE EVENTI

L'operatore economico dovrà indicare le modalità organizzative di espletamento del servizio catering per mostre, conferenze, eventi di carattere istituzionale e dovrà specificare le modalità operative di espletamento del servizio in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. del 19.10.2022.

L'operatore economico dovrà indicare nella relazione le misure adottate in materia di gestione ambientale con riguardo:

- le azioni di miglioramento per la riduzione dei consumi e della CO₂ prodotta;
- il calcolo della quantità di rifiuti prodotti suddivisi per plastica/alluminio, carta, vetro, indifferenziato, organico.

L'operatore economico dovrà presentare delle schede che riportino relativamente:

- alle tovaglie che siano realizzate con tessuti in possesso di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024;
- ai tovaglioli che siano lavabili o prodotti in carta tessuto privi di colorazioni o stampe e se disponibili costituiti da cellulosa non sbiancata o da carta TFC o da carta PCF.

GESTIONE DEGLI SPRECHI

L'operatore economico dovrà esporre le modalità attuative relativamente:

- alla programmazione di menù flessibili in modo da poter utilizzare cibi prossimi alla scadenza o non serviti;
- alla fruibilità di mezze porzioni;



- alla disponibilità family bag per gli utenti;
- alle iniziative di ecosostenibilità richieste, ovvero la consegna dei prodotti residuati agli enti di beneficenza o donati ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della L. 166/2016, che effettuano, a fini di beneficenza, di distribuzione gratuita di prodotti alimentari e sia gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al momento del consumo o ad associazioni locali destinate all'alimentazione degli animali canili o gattili.

COMUNICAZIONE

L'operatore economico dovrà esporre come intende promuovere iniziative di comunicazione efficaci ed adatte all'utenza per veicolare informazioni sulla qualificazione ambientale dei prodotti e sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari, per invogliare al consumo del proprio pasto e misure di gestione ambientale del servizio. Dovrà, inoltre, fornire chiare istruzioni per conferire correttamente i rifiuti in maniera differenziata all'interno della mensa e promuovere le buone pratiche per ridurre gli sprechi alimentari, family bag per gli avanzati.

PROPOSTE MIGLIORATIVE

L'operatore economico dovrà indicare la percentuale di sconto non inferiore al 25% da applicare per le consumazioni per personale TAB, docente e studenti al di fuori del Listino prezzi e in occasione di riunioni istituzionali indette dal Rettore e della Direzione Generale, nonché di catering organizzati dall'Ateneo.

b) **Elaborati grafici:** l'operatore economico dovrà inserire, nell'apposita sezione denominata "Busta Tecnica", gli "elaborati grafici", da non computarsi nei 25 fogli formato A4 della Relazione tecnica, contenenti il layout di progetto tecnico-grafico in scala minima di 1:50, con eventuali dettagli in scala maggiore, che dovrà essere elaborato tenendo conto del posizionamento degli arredi e delle attrezzature del punto ristoro/buvette corredati da rendering fotografico.

c) **(eventuale) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza,** argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della Stazione concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

d) **Relazione CAM** sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di CAM.

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Offerta Tecnica> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Offerta Tecnica SECRETATA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

16 OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C

La busta telematica "C" dovrà contenere obbligatoriamente, a pena l'esclusione, l'Offerta economica che sarà prodotta utilizzando il "Modulo di Offerta Economica" appositamente predisposto dalla Stazione concedente. Il suddetto modulo contenente l'offerta dovrà essere debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, come meglio specificato al punto 12.

Pena l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara, con riferimento alla valutazione dell'offerta economica, così come meglio descritta al successivo punto 17.2:



1. non verranno prese in considerazione proposte di canone inferiori rispetto al richiesto importo quadriennale posto a base di gara pari ad € **68.765,20, oltre IVA**;
2. non verranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto all'importo posto a base dei prezzi relativi al listino prezzi.

L'offerta deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) l'importo offerto quale canone quadriennale pari ad € **68.765,20, oltre IVA**, con rialzo non superiore al 5%;
- b) il ribasso unico percentuale, non inferiore al 25%, da applicare sui prodotti indicati sul listino prezzi per utenti interni di cui all'Allegato 2a del Capitolato tecnico, individuato dall'Amministrazione.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Le eventuali offerte contenenti un numero diverso di cifre decimali saranno considerate esclusivamente come se espresse soltanto con le prime due senza arrotondamenti.

È, inoltre, richiesto l'inserimento, nella busta economica, del **Piano Economico Finanziario**, sottoscritto digitalmente, redatto dall'offerente che dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'offerta presentata.

Quest'ultimo dovrà dimostrare la redditività dell'investimento e l'equilibrio economico della gestione e dell'investimento, dando conto del bilanciamento tra costi sostenuti, ricavi presunti, dimostrando, altresì, la congruità dell'utile percepito in relazione alla copertura degli investimenti per tutto il periodo temporale prescelto.

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**.

Tale offerta è individuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Il punteggio totale P(a) del singolo concorrente (a) sarà:

$$P(a) = PT(a) + PE(a)$$

dove:

PT(a) = punteggio totale dell'Offerta Tecnica del concorrente (a);

PE(a) = punteggio dell'Offerta Economica del concorrente (a).

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante griglia con la relativa ripartizione dei punteggi discrezionali ai vari elementi qualitativi.



GRIGLIA RIEPILOGATIVA DEI CRITERI TECNICI DI VALUTAZIONE CON PUNTEGGI

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N. SU B	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	10	1.1	Progetto contenente una descrizione delle modalità organizzative e operative dei servizi e delle attività. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: - Procedure e modalità organizzative e operative dei servizi; - Tipologia e principali caratteristiche tecniche, nonché funzionalità delle macchine ed attrezzature utilizzate per i servizi; - Gestione di guasti ed emergenze.	3
			1.2	Piano di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione delle aree interne ed esterne.	3
			1.3	Descrizione del personale che il Concessionario intende utilizzare per l'espletamento dei servizi con l'indicazione del numero, della qualifica e delle attestazioni professionali possedute. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: - L'organigramma degli addetti che l'impresa intende utilizzare per l'espletamento dei servizi avendo cura di specificare il numero, la qualifica, il monte ore giornaliero degli addetti; - Le eventuali attestazioni di qualificazione professionale possedute dagli addetti al servizio.	2
			1.4	Programma di formazione del personale. Previsione di specifici progetti formativi volti a migliorare la professionalità del personale addetto	2
2	PRODOTTI BIOLOGICI FILIERA CORTA E CHILOMETRO ZERO Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici. Criteri premiati previsti dai CAM (D.M. 10.3.2020). Il presente criterio prevede oltre il punteggio tecnico per	12	2.1	Proposta di ampliamento dell'offerta di prodotti. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, l'ampliamento dei prodotti offerti rispetto a quanto previsto nel Listino prezzi	3
			2.2	Varietà e modularità dei menù in funzione di prevenire sprechi alimentari delle ricette offerte nel menù.	3
			2.3	Utilizzo esclusivo di prodotti agricoli e alimentari biologici "a filiera corta" ¹	3



	L'ampliamento dell'offerta dei prodotti rispetto ai listini prezzi allegati anche l'attribuzione dei punteggi tecnici ulteriori per i criteri premianti previsti sub. D lett. c) del D.M. 10.3.2020. Il punteggio sarà attribuito in proporzione al maggior numero dei prodotti biologici da KM 0 e filiera corta ed alla relativa rappresentatività. Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativo in termini di peso		2.4	Utilizzo esclusivo di prodotti agricoli e alimentari biologici "a chilometro zero" ¹	3
3	QUALITÀ E STILE DI ALIMENTAZIONE SANO	5	3.1	Presenza quotidiana in menù di frutta di stagione	2
			3.2	Presenza quotidiana in menù di pietanze ad alta tollerabilità (gluten- free, senza lattosio, vegan etc.)	3
4	ALLESTIMENTO PROPOSTA DI AMMODERNAMENTO	12	4.1	Allestimento, comfort e fruibilità delle aree interne utilizzate per l'accoglienza degli utenti*	6
	Sarà valutata una proposta di ammodernamento relativa agli spazi interni ed esterni, agli arredi e agli elementi decorativi e installativi. La proposta descrittiva dovrà essere dettagliata e accompagnata da un rendering grafico.		4.2	Allestimento, comfort e fruibilità delle aree esterne utilizzate per l'accoglienza degli utenti*	6
5	IMPATTI AMBIENTALI E LOGISTICA (D.M. 10 marzo 2020).	14	5.1	Misure di riduzione dei consumi energetici (attrezzature) e dell'impatto ambientale (tipologia di stoviglie da utilizzare, modalità di gestione dei rifiuti e loro smaltimento)	4
			5.2	Riduzione degli imballaggi - Utilizzo di sacchi/buste riutilizzabili in carta ovvero con contenuto di materiale riciclato pari almeno al 50% in peso o sacchi riutilizzabili in plastica tradizionale o in plastica biodegradabile e compostabile.	3
			5.3	Impegno all'utilizzo di mezzi di trasporto per la veicolazione dei pasti a minori emissioni e a minori consumi energetici, quali veicoli a trazione elettrica o ibrida, idrogeno o alimentati con biocarburanti, combustili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta gas naturale liquefatto – GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL). ³	4



			5.4	Uso di detergenti con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali equivalenti o nel caso di pulizia straordinaria di superficie dure conformi alle specifiche tecniche dei Criteri ambientali minimi per i detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie.	3
6	ORGANIZZAZIONE CATERING	11	6.1	Modalità organizzative ed operative nella gestione del servizio catering in conformità ai Criteri di cui all'Allegato D.M. 19.10.2022 n. 459. Misure applicative.	5
			6.2	Monitoraggio delle prestazioni ambientali dell'evento (criterio premiante ai sensi del D.M. 459 del 19.10.2022)	3
			6.3	Tovaglie tovaglioli (criterio premiante ai sensi del D.M. 459 del 19.10.2022)	3
7	GESTIONE DEGLI SPRECHI	6	7.1	L'operatore economico si impegna a fornire menù flessibili, mezze porzioni e family bag e destinare il cibo non servito ad un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale e deve descrivere le modalità coerenti con le vigenti normative di settore.	6
8	COMUNICAZIONE	5	8.1	Impegno ad attuare iniziative di comunicazione efficaci ed adatte all'utenza per veicolare informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio (es. mezze porzioni, family bag)	3
			8.2	Offerte del menù su base settimanale rendendo evidente la presenza delle referenze biologiche e delle derrate alimentari altrimenti qualificate	2
9	PROPOSTE MIGLIORATIVE	5	9.1	Proposta applicazione scontistica non inferiore al 25% per: consumazioni per personale TAB, docente e studenti, nonché in occasione di riunioni istituzionali del Rettorato e della Direzione Generale e per il servizio di catering	5
	TOTALE	80			80

¹ I prodotti agricoli e alimentari biologici a "chilometro zero" e "filiera corta" sono quelli in possesso dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1, lett. a) e B) della legge 17 maggio 2022 n. 61.

² Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativa in termini di peso.

³ presentare una dichiarazione con la quale si attestino gli impegni assunti. Si devono elencare i veicoli che verranno utilizzati, riportando modello, categoria, il tipo di alimentazione, la classe di omologazione ambientale.

* I singoli concorrenti dovranno presentare apposito progetto tecnico concernente l'allestimento degli arredi delle aree interne ed esterne della buvette, corredato anche da rendering fotografico.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari ad almeno 41 punti**. Si rappresenta altresì che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa, come pure il punteggio complessivo per l'offerta tecnica, risultante dalla sommatoria degli stessi, **non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.



Nella definizione dei criteri tecnici si è fatto riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il D.M. n. 65 del 10 marzo 2020.

17.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica terrà conto:

- dell'aumento percentuale dell'importo del canone mensile di concessione offerto dal concorrente fino al limite del 5%;
- ribasso percentuale unico offerto sui prezzi a base d'asta non inferiore al 25%.

Criteri di Valutazione dell'offerta Economica		
n. criterio	Descrizione	Punteggio massimo attribuibile
1	Rialzo percentuale unico offerto rispetto al canone complessivo quadriennale di € 68.765,20, oltre IVA, di cui al punto 3 del presente Bando/Disciplinare di Gara, per l'utilizzo dei locali destinati alla gestione dei Servizi fino al 5%	10
2	Ribasso percentuale unico offerto sui prezzi a base d'asta di cui al Listino prezzi 2a allegato al Capitolato tecnico non inferiore al 25%	10
Totale		20

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, relativo ai diversi livelli di valutazione indicati nella seguente tabella di valutazione. La commissione, poi, calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

VALUTAZIONE SINTETICA O GIUDIZIO	VALORE DEL COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
OTTIMO	1,00	Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo più che soddisfacente alle attese.
DISTINTO	0,75	Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde in modo soddisfacente alle attese.
BUONO	0,50	Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto è adeguato alle attese.
SUFFICIENTE	0,25	Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in modo sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese.
INSUFFICIENTE	0,00	Questa valutazione si applica quando il criterio non è trattato in modo adeguato e quanto proposto non risponde alle attese.

17.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

I 20 punti relativi all'aspetto economico dell'offerta saranno attribuiti nel seguente modo:

- 1) in funzione della percentuale media offerta sul canone.

Con il presente Bando/Disciplinare, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettera f) del D.Lgs. 36/2023, è ammessa un'offerta al rialzo, costituente canone aggiuntivo all'importo posto a base di gara entro il limite del 5%.

Si procederà calcolando un punteggio relativo per ogni offerta applicando una formula che divide l'offerta di ciascun concorrente per l'offerta più alta, moltiplicando poi il risultato per il peso attribuito al canone nel Bando/Disciplinare di gara.

All'offerta economica che risulterà la più alta la Commissione attribuirà un punteggio pari a 10. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio ridotto in funzione di uno specifico fattore, calcolato secondo la seguente formula:

$$P = P_o / P_m \times 10$$

P punteggio da attribuire ad una determinata offerta economica

P_o canone offerto

P_m canone più alto tra quelli offerti

- 2) in funzione della percentuale non inferiore al 25% di ribasso offerta sui prezzi relativi al listino prezzi (di cui all'Allegato n. 2a del Capitolato tecnico) di un paniere di beni minimi tassativamente richiesti. All'offerta economica che risulterà la più bassa la Commissione attribuirà un punteggio pari a 10. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio ridotto in funzione di uno specifico fattore, calcolato secondo la seguente formula:

$$P = P_m / P_o \times 10$$

P punteggio da attribuire ad una determinata offerta economica

P_o prezzo offerto

P_m prezzo più basso tra quelli offerti

Nell'attribuzione del punteggio si considereranno sempre le prime due cifre decimali.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate al punto 12 del presente Bando/Disciplinare di gara.

17.5. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione procederà con il metodo aggregativo compensatore, applicando la seguente formula:

$$Ca = \sum n [W_i \cdot V_{ai}]$$

dove:

Ca = indice di valutazione dell'offerta;

n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

Ciascun commissario valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica assegnando, per ciascuno dei parametri qualitativi (sub criteri), componenti il progetto di cui ai precedenti punti del presente Bando/Disciplinare di gara: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; 3.1, 3.2; 4.1, 4.2; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; 6.1.6.2, 6.3; 7.1; 8.1, 8.2; 9.1, un punteggio parziale compreso tra 0,0 e 1,0 in funzione della rispondenza, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta. Successivamente si procederà a determinare la media aritmetica delle valutazioni dei commissari per ciascuno dei punti del progetto innanzi citati e poi a riportare ad 1 la media più alta, proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ciascuno dei parametri di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; 3.1, 3.2; 4.1, 4.2; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; 6.1.6.2, 6.3; 7.1; 8.1, 8.2; 9.1. Il punteggio complessivo di ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi relativi ottenuti per ciascun parametro.

Qualora nessun concorrente ottenga il punteggio max previsto per l'offerta tecnica (80 punti), si procederà alla riparametrizzazione assoluta, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto,



risultante dalla somma dei nove criteri, pari ad 80 e agli altri in proporzione. Tale operazione è finalizzata a garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità in modo che, in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio con conseguente rimodulazione delle altre offerte.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. riparametrizzazione si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Stazione concedente procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

18. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire sul Portale le relative sedute virtuali, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La procedura di aggiudicazione si svolge secondo le fasi di seguito descritte, il Seggio di gara della Stazione concedente – Università degli Studi di Palermo, procederà in una o più sedute riservate a:

- ✓ verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate, riscontrate dalla presenza delle stesse a Sistema;
- ✓ controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- ✓ verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Bando/Disciplinare di gara;
- ✓ redigere apposito verbale.

Successivamente, fatta salva l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato dal presente Bando/Disciplinare di gara e dalla normativa vigente, il Presidente del Seggio di gara dispone la messa a disposizione delle offerte tecniche alla Commissione giudicatrice, costituita ai sensi degli artt. 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice, all'uopo nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, procederà in una o più sedute riservate:

- all'apertura delle buste "Offerte tecniche" dei concorrenti ammessi;
- alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e discrezionale delle stesse e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente Bando/Disciplinare di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma;
- ai sensi dell'art. 185, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, la Commissione, prima dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica, verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario, procede ai calcoli dei relativi punteggi e al calcolo del punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente, redigendo la graduatoria e formulando la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Ove permanga l'*ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio, previo avviso ai concorrenti circa il giorno e l'ora della relativa operazione.

18.1. VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

L'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 verrà attivata da parte della Stazione concedente su indicazione del RUP e verrà svolta dal medesimo (o dall'organo all'uopo individuato dal RUP) ai sensi della normativa vigente.

La proposta di aggiudicazione sarà formulata in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per l'Offerta tecnica e per l'Offerta economica, salvo verifica di congruità dell'offerta.

Si rappresenta che, in ossequio a quanto previsto all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 – ove il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico (prezzo) che sia superiore ai nove decimi del punteggio massimo stabilito nel Bando/Disciplinare di gara ed una somma di punteggi, per tutti gli altri elementi di valutazione, superiore ai nove decimi della somma dei relativi punteggi stabiliti nel presente Bando/Disciplinare, si procederà alla verifica della congruità dell'offerta in parola. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque.

La Stazione concedente si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dinanzi specificato, la documentazione giustificativa, all'uopo prodotta dall'operatore, che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

La Stazione concedente, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa e all'aggiudicazione in favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione concedente, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione di cui al precedente paragrafo del presente Bando/Disciplinare di gara.

ART. 18.2. CAUSE DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tali possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.



Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della Stazione concedente di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto di concessione (art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023).

Successivamente, la Stazione concedente procederà alla verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario.

Fermo restando quanto sopra indicato, la Stazione concedente effettuerà le verifiche di legge sul possesso dei requisiti generali ex art. 94 e ss. del Codice per mezzo del servizio FVOE. La verifica sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e speciali avrà luogo richiedendo al miglior offerente idonea documentazione a comprova.

L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 17 del D.Lgs. 36/2023).

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione concedente si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione concedente procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

19. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo, nelle tempistiche necessarie, del possesso dei requisiti prescritti mediante il servizio FVOE.

Con la formulazione dell'offerta l'Operatore Economico concorrente dichiara l'accettazione e il riconoscimento delle condizioni fissate nel presente Bando/Disciplinare di gara e in tutti gli atti di gara compresi i relativi allegati.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.



Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto, al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata alla presentazione, da parte del concorrente aggiudicatario della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

La Stazione concedente effettuerà le comunicazioni di legge di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D. Lgs. n. 36/2023.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO/CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati: nel Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nel codice di comportamento di questa Stazione concedente di cui al D.R. n. 6244 del 4.6.2025, nel Codice etico di cui al D.R. n. n. 4115 del 22.9.2022, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione concedente: <https://www.unipa.it/operazionetrasparenza/disposizioni-general/atti-general/>

21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nella piattaforma telematica Ubuy-Cineca dell'Università degli Studi di Palermo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia-Palermo.

23. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

I dati raccolti dall'Università degli studi di Palermo, titolare del trattamento, saranno trattati esclusivamente nell'ambito della procedura di gara regolata dal presente Bando/Disciplinare di gara.

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina n. 61, 90133 - Palermo (indirizzo di posta elettronica: rettore@unipa.it, indirizzo PEC: pec@cert.unipa.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica dpo@unipa.it o all'indirizzo PEC dpo@cert.unipa.it.

L'operatore economico concorrente è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla



procedura e, successivamente, ove risulti aggiudicatario, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto del 2018 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii. eventualmente applicabili.

BOLZA